TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 184

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Nel procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 puo' essere disposta la misura interdittiva prevista dall'articolo 290, comma 1, del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'articolo 287, comma 1, del medesimo codice.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 12 maggio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I-bis — Abusi di mercato
Capo	II — Sanzioni penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-184-abuso-o-comunicazione-illecita-di-informazioni-privilegiate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it